



Convenzione n. 4502 del 01/03/2021

CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI DI TIPO CURRICULARE

TRA

l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (soggetto promotore), codice fiscale n. 81006500607, con sede legale in Cassino, Viale dell'Università – Rettorato – Campus Universitario – loc. Folcara, rappresentata dal Rettore *pro tempore* professore Giovanni Betta, nato a Napoli il 5 gennaio 1961

E

la Procura della Repubblica di Frosinone (soggetto ospitante), codice fiscale n. 80005690609 in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Antonio Rosario Luigi Guerriero, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il 10 maggio 1954

PREMESSO

- che l'*Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale* per effetto dell'art.18 della Legge 196/97 e dell'art. 2 del DM 142/98 è soggetto promotore di tirocini formativi e di orientamento;
- che l'*Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale* è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculare su tutto il territorio nazionale;
- che la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini curricolari nell'ambito della durata della stessa;
- che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che la Procura della Repubblica di Frosinone intende incrementare l'esecuzione di programmi volti a consentire a studenti meritevoli lo svolgimento di tirocini curricolari presso di essa per l'acquisizione di conoscenze pratiche dei vari uffici giudiziari, dei processi di lavorazione, dello svolgimento delle udienze, della preparazione e archiviazione delle pratiche, anche al fine di agevolare le future scelte professionali e, in particolare, il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali.

Tanto premesso, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la Procura della Repubblica di Frosinone quanto segue

CONVENGONO

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di tirocini curriculari di studenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale presso la Procura della Repubblica di Frosinone. Il tirocinio è un'attività formativa non retribuita, prevista all'interno di un formale percorso di istruzione, organizzata, sulla base delle norme richiamate in premessa, al fine dell'acquisizione di competenze curriculari da parte di studenti.

Il tirocinio curriculare si attiva ai sensi della lettera f), co, 1 art.10 del DM 509/99 e del comma 9, art.3 del DM 270/04 e si svolge presso una struttura esterna all'Ateneo (soggetto ospitante) e nell'ambito delle modalità indicate nel "Regolamento didattico" del Corso di studi a cui è iscritto lo studente. Esso definisce l'esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un corso di studi Triennale, Magistrale, e/o Vecchio Ordinamento prima del conseguimento del titolo; tale percorso è finalizzato ad integrare i percorsi didattici con esperienze di formazione professionalizzante, ricerca, elaborazione delle esperienze condotte nelle aree produttive, dei servizi, delle relazioni sociali e delle attività culturali congruenti con l'offerta formativa dell'Università. La durata del tirocinio consta di 150 ore da calendarizzarsi previo accordo tra lo studente e il soggetto ospitante. In virtù della presente Convenzione, possono essere ammessi al tirocinio curriculare presso la Repubblica di Frosinone gli studenti:

- iscritti al corso di Laurea Triennale, Magistrale, e/o Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza che abbiano sostenuto con profitto gli esami di Diritto penale e Diritto processuale penale.

La Procura della Repubblica di Frosinone si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale provvisti di un progetto formativo individuale di cui all'art.3 del presente atto, in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di tirocini curriculari.

Art. 2

Modalità di svolgimento del Tirocinio

I contenuti, i tempi, le modalità di realizzazione del tirocinio e gli estremi delle polizze assicurative sono indicati nel Progetto Formativo Individuale, che deve essere sottoscritto dalle presenti parti e dal tirocinante. Il Progetto Formativo Individuale dovrà essere approvato e monitorato nella sua attuazione da un tutor del soggetto ospitante e da un tutor del soggetto promotore. La realizzazione del tirocinio non comporta per la Procura e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 3

Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto ospitante e dal tutor del soggetto promotore indicati nel Progetto Formativo Individuale. Il tutor del soggetto promotore elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato dal Procuratore della Repubblica con provvedimento motivato ed è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor del soggetto ospitante, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Art. 4

Indennità di partecipazione

Lo svolgimento del tirocinio, comunque, non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi

Art. 5

Garanzie assicurative

Il tirocinante è assicurato presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale. Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare ai sensi dell'art. 73, co. 8 bis e ter del d.l. 69/2013 modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio degli ammessi al tirocinio.

Art. 6

Obblighi del tirocinante

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- garantire una presenza in Ufficio di almeno 20 ore e quattro giorni settimanali, secondo un calendario che sarà determinato al momento dell'inizio del percorso formativo e della redazione del progetto formativo entro un massimo di 150 ore complessive;
- svolgere le attività previste dal Progetto, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei responsabili e dei tutor e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre esigenze svolgendo le attività concordate.
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nel Tribunale di Frosinone;
- richiedere autorizzazioni per eventuali elaborati o relazioni da consegnare a terzi, aventi ad oggetto in tutto o in parte quanto appreso nel corso del tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta;
- si applica ai tirocinanti l'articolo 15 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957. n. 3 (in particolare, per i tirocinanti ammessi ai sensi dell'art. 73 D.L. 21.6.2013, n.69, essi sono obbligati alla riservatezza ed al riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e d'astenersi dalla deposizione testimoniale);
- mantenere l'obbligo di segretezza e riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza durante il tirocinio nonché agli atti e ai documenti eventualmente trattati, anche rispetto alla normativa sulla privacy, di cui ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo n. 101/2018;
- mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso della Procura in qualità di Soggetto Ospitante, informazioni, dati, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si intende protratto oltre la durata del tirocinio;

Il tirocinante non potrà in ogni caso:

- avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgono il tirocinio;
- esercitare qualunque tipo di attività professionale innanzi l'Ufficio ove il tirocinio si svolge, né potrà rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Il tirocinio potrà essere interrotto in ogni momento dal capo dell'Ufficio per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine Giudiziario.

Art. 7

Privacy e obbligo di segretezza

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo n. 101/2018, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Il tirocinante è tenuto all'obbligo del segreto su quanto appreso in ragione dell'attività svolta e di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione.

Art. 8

Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha una durata annuale e viene rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza, facendo salva in ogni caso la conclusione dei tirocini già avviati.

Art. 9

Collaborazione reciproca

In ogni caso le parti si impegnano:

- L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale a promuovere la partecipazione di studenti e laureati in Giurisprudenza nelle attività del mondo giudiziario;
- La Procura della Repubblica di Frosinone a partecipare alle attività formative dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per accrescere la professionalità di tutti gli operatori del diritto.

Art. 10

Imposta di bollo e registrazione

Essendo il soggetto ospitante un Ente Pubblico, la presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale da entrambe le parti, ciascuna per metà della quota complessiva. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/04/86 n. 131: le relative spese sono a carico della parte richiedente.


Art. 11

Firma digitale

La presente Convenzione verrà sottoscritta in forma digitale ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Cassino, li 1 marzo 2021

Per la Procura della Repubblica di Frosinone
Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Antonio Rosario Luigi GUERRIERO)



per l'Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale
Il Rettore

(prof. Giovanni BETTA)

